Sentenza del 23/09/2022 n. 27917 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1. Con sentenza n. 52/2/2015 depositata in data 16/2/2015 la Commissione tributaria regionale delle Marche, previa riunione, respingeva gli appelli principali proposti da M.G. e accoglieva gli appelli presentati in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze nn. 230 e 231/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, la quale a sua volta aveva parzialmente accolto i ricorsi introduttivi del contribuente proposti avverso due avvisi di accertamento successivamente sostituiti da ulteriore avviso emesso in sede di autotutela parziale, tutti relativi a maggior redditi imponibili complessivamente accertati rispetto a quelli dichiarati per gli anni di imposta 2007 e 2008.

2. Il giudice di prime cure, con le suddette due sentenze accoglieva la prospettazione del ricorrente, titolare di una impresa individuale, limitatamente agli interessi passivi indeducibili, riducendone l'ammontare. Per il resto, confermava le riprese, derivanti da movimentazioni bancarie contestate ex art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e disconoscimento di costi, ritenuti non inerenti, relativi alla costruzione di un immobile commerciale, con conseguente recupero anche dell'IVA indebitamente detratta. Il giudice d'appello confermava integralmente le riprese.

3. Avverso la sentenza d'appello il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui replica l'Amministrazione finanziaria con controricorso. Il sostituto P.G. ha depositato memoria, illustrando le conclusioni dell'udienza pubblica, fissata a seguito dell'istanza di trattazione orale formulata dal ricorrente.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. - il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973, art. 42 e del L. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 21-septies, in quanto entrambi gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero nulli, poichè sottoscritti da soggetti diversi dal capo dell'ufficio ovvero da un funzionario delegato.

5. Il motivo è inammissibile perchè doglianza nuova, come eccepito in controricorso, di cui non vi è evidenza di tempestiva articolazione nei due gradi di merito e della quale non fa menzione la sentenza impugnata. Inoltre, nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento - se del caso per assunta sottoscrizione da persona diversa da quelle indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973 art. 42 comma 1 e per la quale, peraltro, vale anche l'espressa previsione di cui al all'art. 61, comma 2, del decreto presidenziale citato - non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle

successive fasi del giudizio (Cass. 14/09/2021, n. 24669; Cass. 24/06/2016, n. 13126; Cass. 05/05/2010, n. 10802; Cass. 08/09/2003, n. 13087).

6. Il secondo motivo - ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 art. 61 e dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., trattandosi, in relazione alle contestazioni concernenti le movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate dall'Agenzia, di motivazione meramente apparente.

7. Il motivo è infondato. Si rammenta che "La riformulazione del-l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Ciò premesso, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata riportata estensivamente alle pagg.1-2 della motivazione il fatto e gli snodi processuali fondamentali, incluse le contestazioni da accertamenti bancari. Inoltre, alle pagg.3-4 della stessa decide, esaminando espressamente la questione del "puntuale risconto dei movimenti bancari" (cfr., p.3, ivi), della prova contraria offerta dal contribuente e ritenuta generica, non idonea a superare la presunzione dell'art. 32, e affrontando un compendio di elementi istruttori ulteriori a riscontro di tale presunzione: "convergono verso tale convincimento, tra le altre, le seguenti circostanze evidenziate (...)" (ibidem). Pertanto, la sentenza impugnata ha motivato in maniera tutt'altro che apparente ed è rispettosa del minimo costituzionale.

8. Con il terzo motivo (numerato 2.1. a pag.45 del ricorso), si lamenta - ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, avendo erroneamente il giudice di merito ritenuto che il contribuente non avesse dato giustificazione di tutte le movimentazioni bancarie registrate.

9. Il motivo è inammissibile. Si rammenta che, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, in relazione all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, resta fermo che le operazioni bancarie di versamento hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, mentre quelle di prelevamento solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, quale è, appunto, l'odierno ricorrente. Nè può dubitarsi che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, fondando l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, gravi sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione, dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di

prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (Cass. 16/07/2020, n. 15161; Cass. 24/07/2014, n. 16896). Ciò premesso quanto al canone di riparto dell'onere della prova discendente dall'applicazione dell'art. 32 cit. nella fattispecie, le Sezioni Unite di codesta Corte hanno chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame 3 circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).

Nel caso di specie, il giudice di merito con valutazione in fatto che si sottrae alla censura in disamina, neppure articolata sotto l'angolo del vizio motivazionale, ha come sopra riportato ritenuto che le giustificazioni addotte dal contribuente in relazione ai singoli prelevamenti e versamenti, non fossero idonee a superare la presunzione, di fonte legislativa, circa la loro natura di ricavi tratti dall'esercizio dell'impresa individuale, ritenendo le contestazioni di parte generiche.

10. Con il quarto motivo (numerato 3 a pag.55 del ricorso) - agli effetti dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. - si deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente l'indeducibilità di taluni costi sostenuti dal contribuente per la costruzione di edificio commerciale (fatture Cama S.r.l. e Hotel Stella S.r.l.).

11. Il motivo è fondato, come conviene la stessa Agenzia nel suo controricorso. La sentenza della commissione tributaria regionale, dopo avere dato atto che gli appelli del contribuente erano diretti a colpire la sentenza di primo grado anche quanto ai costi per la costruzione dell'edificio commerciale ritenuti non inerenti (cfr. primo capoverso a p.2 della motivazione della sentenza), ha poi omesso di decidere sul motivo di appello suddetto, e la sentenza si rivela pertanto sul punto viziata sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronuciato.

12. L'accoglimento del quarto determina l'assorbimento del quinto motivo (numerato 3.1. a pag.59 del ricorso), con cui si prospetta - ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l'inerenza sui suddetti costi, sulla base di un giudizio di mera congruità.

13. Il sesto motivo (numerato 4. a pag.65 del ricorso) - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. - censura la violazione dell'art. 110 del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che gli interessi passivi sostenuti per i finanziamenti ottenuti non fossero deducibili, ancorchè non fosse stata effettuata alcuna capitalizzazione degli stessi in sede di redazione del bilancio civilistico.

14. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono. Per decidere sulla censura è necessario ricostruire la normativa applicabile, considerato le riprese riguardano due anni di imposta, il 2007 e il 2008 e che proprio a cavallo delle due annualità è intervenuta un'importante novella normativa.

15. Orbene, il D.Lgs. n. 12 dicembre 2003, n. 344 di Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80, entrato in vigore del provvedimento: 1/1/2004 ha introdotto il seguente testo dell'art. 96 TUIR, rubricato "Interessi passivi":

"1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97 e 1998 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".

16. Siffatto testo dell'art. 96 TUIR è stato sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, ad eccezione dell'art. 2, comma 13 e dell'art. 3, comma 36 entrati in vigore il 28 dicembre 2007), il quale dispone:

"1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a

concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonchè gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonchè alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di cui al D.P.R. N. 554 DEL 21 dicembre 1999, alle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonchè alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonchè impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico, dall'art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'art. 1,

comma 465, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione H del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel conso

lidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli artt. 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.".

17. Infine, non vi è dubbio che le modifiche apportate al D.P.R. n. 917 del 1986 dalla L. n. 244 del 2007, le quali hanno riformulato il trattamento fiscale degli interessi passivi del reddito di impresa attraverso l'abrogazione degli artt. 97 e 98 e la sostituzione dell'art. 96 del citato D.P.R. n., abbiano natura sostanziale. Perciò, esse operano solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007 (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8647 del 16/03/2022, Rv. 664268 - 01), come peraltro espressamente previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 34, della legge di modifica, con conseguente inapplicabilità del principio del "favor rei" di cui agli artt. 3 e 25 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

18. Sulla base del quadro normativo sopra ricostruito e applicabile alla fattispecie, va esaminata la statuizione del giudice d'appello oggetto di censura. La CTR, al proposito, ha statuito che: "In proposito, si osserva che l'art. 96, comma 1, del TUIR esclude espressamente dal proprio ambito oggettivo di applicazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 110 del TUIR (...)" (cfr. p.3 sentenza impugnata). Il riferimento letterale è sovrapponibile al testo dell'art. 96 risultante dalla novella apportata al D.P.R. n. 917 del 1986 dalla L. n. 244 del 2007 sopra riportato, novella che, per le ragioni illustrate, non ha natura retroattiva. Siffatta statuizione è pertanto certamente errata per l'anno di imposta 2007, poichè la modifica opera solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007 e, pertanto, ai fini del presente giudizio per l'anno 2008.

19. Considerazioni diverse valgono quanto al periodo d'imposta 2008, dal momento che l'art. 96 TUIR, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 apportata dalla L. n. 244 del 2007 a partire dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007, compie un'espressa esclusione con riferimento agli interessi e oneri assimilati diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110 TUIR. Orbene, quest'ultimo disposto, nel testo vigente alla data del 1 gennaio 2007 introdotto con

D.Lgs. n. 28 febbraio 2005, n. 38, recita: "si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. (...) per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione".

20. Ciò è del resto coerente con la previsione dell'art. 90, comma 2, T.U.I.R. il quale, in relazione ai c.d. "immobili-patrimonio" appartenenti all'impresa, cioè tutte le immobilizzazioni materiali diverse dai beni strumentali e da quelli alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa, prevede nel testo ratione temporis vigente che le spese e gli altri componenti negativi "non sono ammessi in deduzione", salvo quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 35, della L. n. 244 del 2007, in forza del quale, tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili "non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili".

In sostanza, alla luce delle plurime norme in rassegna, mentre per i c.d. "immobilipatrimonio" la deducibilità degli interessi passivi è ammessa, purchè si tratti di quelli riferiti ai finanziamenti finalizzati alla loro acquisizione e negli stretti limiti di cui all'art. 96 TUIR, per gli immobili strumentali, ovvero per quelli alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa, è prevista soltanto la possibilità di capitalizzare detti interessi tra i costi di produzione.

21. Non è decisivo, allora, il fatto che in forza della disciplina codici-stica (art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.), gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali possano e non debbano necessariamente essere capitalizzati nel valore da attribuire alle medesime ai fini della redazione del bilancio, in quanto la normativa fiscale all'epoca applicabile, come visto in precedenza, prevedeva la deduzione dal reddito dei detti interessi passivi, alla unica condizione che i medesimi fossero stati appunto capitalizzati come costi della produzione, escludendo una loro libera deducibilità nell'ambito del medesimo esercizio in cui fosse avvenuto il loro esborso.

22. Dev'essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:

"Ai fini della deduzione dalla base imponibile, nel quadro normativo delineato dal combinato disposto dell'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) risultante dalla novella apportata al D.P.R. n. 917 del 1986 dalla L. n. 244 del 2007, disposizione sostanziale non retroattiva che trova applicazione dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007, e 110 comma 1, lettera b), T.U.I.R., per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, la deducibilità dal reddito degli interessi passivi sostenuti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione, può avvenire soltanto attraverso una loro previa capitalizzazione quale costo di fabbricazione, in quanto costo parte integrante del valore del bene iscrivibile in bilancio, essendo gli interessi passivi già compresi nel costo per l'acquisto dei beni strumentali, e per tale ragione non autonomamente deducibili, rilevando, a tal fine, unicamente all'interno della quota di ammortamento propria del bene al quale direttamente si riferiscono.".

23. Alla luce di quanto precede, il giudice d'appello ha perciò condi-visibilmente statuito che, per l'anno di imposta 2008, nel mutato quadro normativo il costo in parola dovesse essere

considerato parte integrante del valore del bene iscrivibile in bilancio, essendo gli interessi passivi già compresi nel costo per l'acquisto dei beni strumentali, e non potendo essere autonomamente portati in deduzione del reddito. Essi infatti rilevano, a tal fine, unicamente all'interno della quota di ammortamento propria del bene al quale direttamente si riferiscono.

24. Alla luce di quanto precede il motivo quarto e, nei limiti suddetti con riferimento all'anno di imposta 2007, sesto, vanno accolti, assorbita il quinto e rigettati i restanti. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i motivi quarto e, nei limiti di cui in motivazione, sesto, assorbito il quinto e rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Marche, in diversa composizione, in relazione aì profili oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2022

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza